

Nessun danno morale ai congiunti se la vittima entra in coma



No al risarcimento del danno morale agli eredi se la vittima entra in coma ed è quindi incosciente della propria sofferenza psico-fisica.

La **coscienza** per le menomazioni riportate in un sinistro e, nel caso più grave, la consapevolezza che tali lesioni possano portare alla morte, implica per il ferito una **sofferenza psichica** di forte impatto: tale sofferenza gli viene risarcita come “**danno morale**” da colui che è responsabile del sinistro (nel caso di un incidente stradale, dall’assicurazione).

Ovviamente, se subentra il decesso del danneggiato, il risarcimento viene corrisposto agli **eredi**.

Affinché però detto risarcimento venga concesso (in capo al danneggiato o agli eredi) è anche necessario che la sofferenza psichica sia **concretamente** patita dal danneggiato e che quindi questi non cada in una condizione di **incoscienza** subito dopo l’incidente. Lo stato vegetativo, infatti, non implica **alcuna coscienza consapevole** della propria condizione grave e quindi non determina alcuna sofferenza psichica.

Ecco perché la Cassazione ha recentemente stabilito **[1]** che il soggetto danneggiato da un fatto illecito, il quale dopo l’incidente passa subito dal coma alla

morte, **non ha diritto** al risarcimento del danno morale. Altrettanto, nel caso di sua morte, gli eredi non potranno pretendere tale tipo di risarcimento (restano però impregiudicati tutte le altre fonti di danno).

Insomma: perché si possa parlare di danno morale, è necessario che il ferito grave abbia **ripreso coscienza** dopo l'incidente e che quindi non sia passato un breve intervallo di tempo fra le lesioni e la sua morte.